

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL

| INDICE | PAG. | | PAG. |
|---|---|---|-------------|
| Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | | |
| Riordinamento dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze. (1736) | 181 | Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico « ex Fiera di Tripoli ». (3837) | 204 |
| PRESIDENTE | 181, 183, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 199 | PRESIDENTE | 204, 205 |
| VEDOVATO, <i>Relatore</i> | 182, 189, 191, 192, 194, 195, 196 | VEDOVATO, <i>Relatore</i> | 204 |
| BELTRAME | 182 | RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 205 |
| DE MARSANICH | 182 | | |
| RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 183 | Votazione segreta: | |
| DEL BO | 199 | PRESIDENTE | 205 |
| Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | | | |
| Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia. (3277) | 199 | La seduta comincia alle 10,30. | |
| PRESIDENTE | 199 | PINTUS, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. | |
| PINTUS, <i>Relatore</i> | 199 | (È approvato). | |
| RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 199 | Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare con sede in Firenze (1736). | |
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze ». | |
| Collaborazione tecnica bilaterale per i Paesi in via di sviluppo. (3793) | 199 | Come è noto, nella seduta di giovedì 18 maggio 1962 la Commissione deliberò di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento ad altra seduta, facultizzando il Presidente a nominare un comitato ristretto od a svolgere opportuna azione mediatrice onde superare le riserve espresse da qualche collega in merito ad alcune disposizioni. L'onorevole Relatore ha, d'accordo con me, preso contatto con i componenti della I Commissione | |
| PRESIDENTE | 199, 200, 201, 202 | | |
| DEL BO, <i>Relatore</i> | 199, 201 | | |
| BARTESAGHI | 200 | | |
| RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 201 | | |
| Contributo annuo a favore del « Centro per le relazioni italo-arabe » e dell'Istituto per l'Oriente. (3794) | 203 | | |
| PRESIDENTE | 203, 204 | | |
| PINTUS, <i>Relatore</i> | 203 | | |
| RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 204 | | |

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

ed alcuni nostri colleghi. Vi riferirò egli medesimo.

VEDOVATO, Relatore. Onorevoli colleghi, riassumo nuovamente e brevemente le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento. Il disegno di legge in esame fu presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, della agricoltura e del lavoro. Infatti l'Istituto agronomico per l'Oltremare interessa per la sua attività in via primaria il Ministero degli affari esteri, in via sussidiaria gli altri suddetti Ministeri.

Il disegno di legge fu presentato nel 1959 per dare una sistemazione definitiva a tale ente, dopo l'entrata in vigore della legge soppressiva del Ministero dell'Africa italiana.

I rappresentanti dei Ministeri interessati hanno lavorato in piena armonia per dare al provvedimento la migliore formulazione, nel riconoscimento della priorità dell'interesse del Ministero degli affari esteri. Il testo fu sottoposto, per il parere, all'attento esame delle Commissioni competenti della Camera, che vi apportarono vari emendamenti, la maggior parte dei quali fu elaborata dalla Commissione Affari costituzionali, trattandosi di norme concernenti lo stato giuridico del personale. Ebbero luogo ulteriori discussioni e precisazioni ed, oggi, in conclusione, siamo convinti dell'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo in esame.

La nostra Commissione ha accolto le modifiche apportate dalle Commissioni competenti. Vorrei pregare i membri della Commissione di voler approvare il disegno di legge senza ulteriori modifiche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare nuovamente l'onorevole Beltrame. In via eccezionale ne ha facoltà.

BELTRAME. Nelle sedute precedenti in cui questo disegno di legge fu esaminato vennero sollevate da più settori eccezioni e riserve, che, a mio modo di vedere, non hanno perduto valore. I colleghi ricorderanno che non si riusciva a comprendere perché l'Istituto agronomico per l'oltremare dovesse restare nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dopo che la politica emigratoria, in funzione della quale l'Istituto era stato creato, aveva fatto fallimento.

Un altro ordine di obiezioni che vennero avanzate è relativo alla competenza primaria della III Commissione perché fu osservato che sarebbe stata preferibile l'assegnazione alla Commissione della pubblica istruzione od a quella dell'agricoltura.

L'Istituto agronomico per l'oltremare è un ente culturale, scientifico, che auspichiamo rimanga in vita per le sue elevate funzioni di natura tecnica, sociale ed economica. Tuttavia non mi sembra che la Commissione Esteri sia la più qualificata ad occuparsi di un istituto che, per le sue finalità culturali e tecniche, dovrebbe dipendere in via primaria dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero dell'agricoltura.

Mi auguro, perciò, che il Presidente della nostra Commissione voglia al più presto sottoporre il problema al Presidente della Camera per vedere se è possibile assegnare la competenza a deliberare sull'Istituto agronomico per l'oltremare ad un'altra Commissione.

DE MARSANICH. L'onorevole Beltrame ha ricordato che non è la prima volta che viene discusso il disegno di legge che si occupa del riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, e che, trattandosi di un istituto di insegnamento, la competenza per esso sarebbe del Ministero della pubblica istruzione.

I compiti dell'Istituto sono indicati nell'articolo 3 del disegno di legge: svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero. Se dovessimo trasferire la competenza su questo istituto al Ministero della pubblica istruzione, esso diventerebbe uno degli istituti di insegnamento di agraria dell'ordinamento universitario italiano. Ma la ragione d'essere dell'Istituto agronomico per l'oltremare è proprio legata alla sua dipendenza dal Ministero degli affari esteri, il quale se ne serve ai fini della qualificazione del lavoro italiano all'estero.

Penso, inoltre, che la questione della competenza della nostra Commissione o di altra non abbia influenza sull'esistenza e sul funzionamento dell'istituto. Quel che conta è che, se si vuole mantenere l'istituto in vita, si deve lasciarlo nell'ambito del Ministero degli affari esteri, di cui è uno strumento utile per la diffusione della nostra cultura e per gli interessi del nostro paese all'estero. E poiché noi siamo convinti che l'istituto debba continuare a vivere, noi pensiamo che non se ne debba ulteriormente ritardare il riordinamento e che occorra, quindi, approvare il disegno di legge in esame senza altri rinvii.

PRESIDENTE. Debbo ricordare all'onorevole Beltrame che la Commissione ha deliberato, nella seduta del 9 febbraio 1961, in senso

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

contrario alla sua proposta di chiedere all'onorevole Presidente della Camera il deferimento del disegno di legge alla Commissione Pubblica istruzione, per il parere. Quindi, logicamente, la Commissione escludeva, con il suo voto, ogni rinuncia alla competenza primaria.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si è già espresso nell'anno scorso, sottolineando le ragioni che avevano portato a mantenere questo Istituto sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri. Desidero osservare che su tale argomento già due volte si è avuta una deliberazione del Parlamento: nel 1953 con la legge soppressiva del Ministero dell'Africa italiana si stabilì che tale Istituto passasse al Ministero degli affari esteri; nel 1959 la legge emanata per il riordinamento dell'Istituto ha mantenuto fermo il principio della sua dipendenza dal Ministero degli affari esteri.

L'onorevole Beltrame ha osservato che la politica emigratoria si è modificata; su questo sono d'accordo, ma ora ci si riferisce ad un aspetto nuovo di essa, cioè all'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. Infatti, in questo settore, l'istituto può svolgere il proprio compito molto bene e gode già di prestigio sul piano internazionale, essendo ritenuto uno dei più perfezionati in tale campo.

Non comprendo, poi, per quali ragioni si dovrebbe abbandonare un Istituto che esiste, funziona bene e gode di prestigio.

È stato chiesto il perché non sia possibile passare l'Istituto alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione. Questo problema è stato oggetto di esame da parte di una Commissione interministeriale. I Ministeri interessati si sono trovati tutti d'accordo sull'opportunità di mantenere l'Istituto agronomico per l'oltremare sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri. Se tale principio fosse abbandonato, nascerebbe il problema, di difficile soluzione, di determinare quale attività debba considerarsi prevalente; se si ritenesse prevalente l'attività scientifica, il Ministero più interessato sarebbe quello della pubblica istruzione, se, invece, l'attività di merito, il Ministero più interessato sarebbe quello dell'agricoltura. Tale problema ha trovato una soluzione nell'articolo 10 del disegno di legge, che prevede la formazione di un comitato interministeriale con le rappresentanze di tutti i Ministeri interessati.

L'oggetto specifico del disegno di legge non è la questione della dipendenza dell'Istituto, sibbene quello di dare uno statuto giuridico ad un personale benemerito che da molto tempo attende una soluzione per i suoi problemi. Purtroppo tutte queste discussioni, giustificate in quanto il Parlamento deve esaminare a fondo i provvedimenti, hanno creato una situazione di disagio per il personale stesso.

Vorrei pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo ha dichiarato di accettare gli emendamenti proposti dal Relatore, d'intesa con la I Commissione.

Sugli articoli da 1 a 5 non vi sono emendamenti. Li porrò, quindi, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

CAPO I.

DENOMINAZIONE — COMPITI

ART. 1.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 11 giugno 1959, n. 404, è riordinato a norma della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.

(È approvato).

ART. 3.

L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.

(È approvato).

ART. 4:

Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Istituto:

1°) esprime il suo avviso, ove richiesto, sulle questioni di economia e di tecnica agraria che interessano l'emigrazione o altri servizi;

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

2°) compie le ricerche ed esegue le missioni all'estero di cui è di volta in volta incaricato;

3°) collabora allo studio dei territori ed alla preparazione dei programmi di sviluppo economico e di migrazione agricola;

4°) collabora allo studio ed allo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, da formulare d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e col Ministero degli affari esteri;

5°) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura ed all'avvaloramento economico-agrario dei territori sede ed oggetto di emigrazione agricola;

6°) provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;

7°) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario, di riunioni di orientamento e di informazioni, per italiani e per stranieri ed in particolare per i figli degli italiani all'estero e concede ospitalità, nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri.

(È approvato).

ART. 5.

L'Istituto inoltre:

a) su richiesta ed in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero degli affari esteri, esegue studi ed indagini inerenti all'agricoltura ed all'economia agraria dei paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori, o su argomenti vari che possono avere particolare interesse ai fini dell'economia agraria nazionale; svolge inoltre corsi informativi e di aggiornamento per tecnici agricoli, anche dipendenti dall'Amministrazione statale, sui problemi dell'agricoltura dei paesi stranieri;

b) d'intesa col Ministero della pubblica istruzione svolge le attività didattiche di cui all'articolo 6;

c) collabora col Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per emigranti e, se richiesto, vigila sul loro svolgimento tecnico-scientifico;

d) mantiene rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori e con i tecnici agrari italiani che

operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli Istituti di sperimentazione agraria nazionali;

e) promuove e svolge ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;

f) funziona quale centro di assistenza tecnica scientifica e di consulenza per gli agricoltori ed i lavoratori italiani che vivono all'estero o che intendono emigrare;

g) promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;

h) raccoglie, studia e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque la sua attività.

L'Istituto è autorizzato ad eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni pubbliche non statali, di Enti e di privati.

(È approvato).

L'articolo 6 del disegno di legge è del seguente tenore:

«L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei paesi subtropicali e tropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto stipula accordi con l'Università degli studi di Firenze ai fini dell'istituzione, in seno alla Facoltà di agraria e con le modalità prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, da svolgersi a cura dell'Istituto e presso la sua sede.

Tali accordi sono concretati in apposita convenzione tra l'Istituto e l'Università, approvata con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro.

In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

L'Istituto è, inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti alla agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopraccitati commi secondo e quarto del presente articolo.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 43, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonché la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte ».

Avverto che il Relatore, d'accordo con la I Commissione, ha predisposto il seguente nuovo testo:

ART. 6.

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei paesi subtropicali e tropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto e l'Università degli studi di Firenze promuovono accordi, ai fini dell'istituzione, in seno alla Facoltà di agraria e con le modalità prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali da svolgersi a cura dell'Istituto e presso la sua sede.

Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e l'Università, ed approvate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro.

In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

Ai corsi di cui ai commi 2° e 4° del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è, inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti

ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti alla agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopraccitati commi 2° e 4° del presente articolo.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonché la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte.

Pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

CAPO II.

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 7.

L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

- a) dal direttore generale che lo presiede;
- b) da due membri nominati dal Ministero degli affari esteri;
- c) da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- d) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) da un membro designato dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
- g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze.

Un funzionario dell'Istituto con qualifica non superiore a capo laboratorio straordinario, nominato dal Comitato, esercita le funzioni di segretario.

I membri del Comitato che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, su designazione delle rispettive Amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Passo all'articolo 8 del testo originario. Ne do lettura:

« Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente del Comitato stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri ».

Avverto che il Relatore propone un emendamento al primo comma soppressivo delle parole: « del Comitato stesso », per una preoccupazione di stile.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Comunico che l'articolo, pertanto, rimane così formulato:

« Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passo all'articolo 9. Ne do lettura avvertendo che in caso di approvazione il rinvio all'articolo 43 sarà suscettibile di modificazione in sede di coordinamento:

« Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 43.

Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato stesso per la ratifica, alla prima adunanza successiva ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Il Comitato esercita nei riguardi del personale tutte le attribuzioni ad esso devolute con la presente legge e con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 43 ».

Avverto che il Relatore ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 11 del testo originario:

« Le funzioni del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Comitato, integrato, all'uopo, da due rappresentanti del personale dell'Istituto, scelti dal Comitato medesimo e nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri all'inizio di ogni biennio.

Le funzioni della Commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una Commissione costituita dal direttore generale, che la presiede, da un capo laboratorio ordinario di 1^a classe e da un capo laboratorio ordinario di 2^a classe.

Un funzionario dell'Istituto, con qualifica non superiore a capo laboratorio straordinario, disimpegna le funzioni di segretario della predetta Commissione. I componenti ed il segretario della Commissione di disciplina sono nominati ogni biennio dal Ministro per gli affari esteri ».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore, avvertendo che, se approvato, diverrà l'articolo 10:

« Le funzioni del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Comitato, integrato, all'uopo, da due rappresentanti del personale dell'Istituto, scelti dal Comitato medesimo e nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri all'inizio di ogni biennio.

Le funzioni della Commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una Commissione costituita dal Direttore generale, che la presiede, da un capo laboratorio di 1^a classe e da un capo laboratorio di 2^a classe.

Un funzionario dell'Istituto, disimpegna le funzioni di segretario della predetta Commissione. I componenti ed il segretario della Commissione di disciplina sono nominati ogni biennio dal Ministro per gli affari esteri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Avverto che il titolo della rubrica (Capo III ordinamento interno) potrà subire modificazioni in sede di coordinamento.

Do lettura dell'articolo 12 del testo originario:

CAPO III.

ORDINAMENTO INTERNO

ART. 12.

L'Istituto comprende i seguenti Uffici, Laboratori e Servizi.

Servizi Amministrativi: Amministrazione — Segreteria — Economato.

Laboratori scientifici:

Agronomia e coltivazioni;
Economia agraria;
Zootecnia;
Chimica e tecnologia agraria;
Entomologia agraria;
Patologia vegetale.

Servizio didattico:

Corsi di insegnamento;
Azienda agraria sperimentale;
Serre e campo dimostrativo didattico.

Servizio di consulenza ed assistenza tecnica per l'emigrazione rurale.

Servizio di consulenza ed assistenza tecnica per gli italiani in Africa e di studio dell'economia agraria africana.

Servizio di documentazione scientifica, tecnica, economica e rapporti con Istituzioni straniere.

Servizio pubblicazioni e propaganda.

Servizi vari: Biblioteca — Fototeca — Museo agrario, zootecnico e forestale.

Do lettura del nuovo testo predisposto dal Relatore, che, se approvato, diverrà articolo 11:

«Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovrintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinché esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attività.

In particolare il direttore generale:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del Comitato.

Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 del testo originario, avvertendo che anche per il relativo titolo di rubrica, in sede di coordinamento, si potrà addivenire a modifiche:

CAPO IV.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti:

1°) dallo Stato mediante contributo da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

2°) dai proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, dell'Azienda agraria sperimentale e dei servizi vari;

3°) dai proventi di qualsiasi specie derivanti all'Istituto, in conseguenza del suo funzionamento, compresi quelli per l'eventuale alienazione di materiali fuori uso;

4°) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche e private, Enti ed organizzazioni nazionali ed estere.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamento lo pongo in votazione, avvertendo che se approvato diverrà l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 del testo originario:

«Le spese ordinarie dell'Istituto sono costituite:

1°) dalle spese per il personale a qualunque titolo;

2°) dalle spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi e per la manutenzione degli immobili, dei mobili e dei materiali di arredamento;

3°) dalle spese per il funzionamento e l'incremento dei laboratori, della biblioteca, della fototeca e del museo, dei prodotti agrari, zootecnici e forestali;

4°) dalle spese per la conduzione dell'Azienda agraria sperimentale;

5°) dalle spese per lo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 6;

6°) dalle spese per la pubblicazione di opere e periodici;

7°) dalle spese per contributi, premi e borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa dell'Istituto è iscritto uno speciale fondo di riserva per l'eventuale integrazione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, nel corso dell'esercizio finanziario, degli altri articoli di spesa inerenti al funzionamento.

L'eventuale avanzo di gestione dell'Istituto, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamento lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato, diverrà l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15 del testo originario:

«L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

Avverto che il Relatore propone di sopprimere il primo comma. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento del primo comma.

(Non è approvato).

Avverto che, pertanto, l'articolo — che se approvato diverrà articolo 14 — è così redatto:

«Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettiva-

mente in allegato allo stato di previsione della spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 del testo originario:

«L'Istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non siano modificate dalle norme della presente legge».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, diverrà l'articolo 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 del testo originario. Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione avvertendo che se approvato diverrà l'articolo 16:

«Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze. A questo effetto presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 del testo originario. Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, diverrà l'articolo 17:

«Il controllo sulla gestione dell'Istituto è esercitato dalla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze, la quale svolge pure il servizio di Ragioneria presso l'Istituto medesimo.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali, in quanto applicabili».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 del testo originario:

«L'Istituto provvede direttamente, nei limiti all'uopo consentiti dalle norme di contabilità generale dello Stato, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento».

Provvede inoltre, alla alienazione dei materiali fuori uso, con l'intervento del rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 9 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 20 del testo originario. Ne do lettura:

«L'Istituto conserva in uso i capitali, l'azienda agraria sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui è attualmente in possesso; provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali».

Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a quella di archivista, è incaricato delle funzioni di cassiere e di consegnatario dei mobili, arredi, utensili apparecchi scientifici, pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso.

Il consegnatario-cassiere è soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni.

Il consegnatario-cassiere viene nominato dal Comitato ».

Avverto che il Relatore propone la soppressione dell'ultimo comma. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(*Non è approvato*).

Comunico che l'articolo 20, che in caso di approvazione diverrà l'articolo 18, rimane così redatto:

«L'Istituto conserva in uso i capitali, l'Azienda agraria sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui è attualmente in possesso; provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali.

Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a quella di archivista, è incaricato delle funzioni di cassiere e di

consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso.

Il consegnatario-cassiere è soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 21 del testo originario, avvertendo che per quanto riguarda il titolo della rubrica, potranno aversi modificazioni in sede di coordinamento:

CAPO V.

PERSONALE

ART. 21.

Per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, sono istituiti i ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegata alla presente legge e firmate dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro.

Avverto che il Relatore ha presentato il seguente nuovo testo, che, se approvato, diverrà l'articolo 19:

Per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, sono istituiti i ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed H allegata alla presente legge.

Pongo in votazione il nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 22 del testo originario:

«Al personale appartenente ai ruoli organici di cui al precedente articolo 21 si applicano, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28, le disposizioni sullo stato giuridico o sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato ».

Avverto che il Relatore ha proposto il seguente nuovo testo che, se approvato, diverrà l'articolo 20:

«Al personale appartenente ai ruoli organici di cui al precedente articolo 19 si applicano, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 21, 22, 23 e 24, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Salvo il disposto degli articoli 23 e 24 il Comitato può deliberare, con parere motivato, il conferimento delle promozioni mediante esame di idoneità (carriera direttiva e carriera di concetto) e scrutinio per merito comparativo (carriere esecutive), qualora i posti disponibili per le promozioni non consentano la determinazione del numero dei posti da riservare alle promozioni per concorso per merito distinto (carriera direttiva e carriere di concetto), e per concorso per esame (carriere esecutive)».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(È approvato).

Passo all'articolo 23 del testo originario:

« Il personale del ruolo scientifico della carriera direttiva consegue la promozione alle qualifiche superiori alla iniziale della carriera medesima come segue:

a vice capo laboratorio di prima classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di seconda classe che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica;

a capo laboratorio straordinario, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di prima classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

a capo laboratorio ordinario di seconda classe, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i capo laboratorio straordinari che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica;

— a capo laboratorio ordinario di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo integrato da colloquio al quale sono ammessi i capo laboratorio ordinari di 2^a classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

— a vice direttore, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio ordinari di 1^a classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Avverto che il Relatore ha predisposto un nuovo testo di cui do lettura e che, se approvato, diverrà l'articolo 21:

« Le promozioni alle qualifiche di capo laboratorio di prima classe e di vice direttore generale si conseguono, come segue:

— a vice capo laboratorio di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo al

quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 2^a classe che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica;

— a capo laboratorio straordinario, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 1^a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

— a capo laboratorio ordinario di 2^a classe, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i capo laboratorio straordinari che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica;

— a capo laboratorio di 1^a classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 2^a classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

— a vice direttore, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 1^a classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passo all'articolo 24 del testo originario:

« Il personale del ruolo di amministrazione della carriera di concetto consegue la promozione alle qualifiche superiori alla iniziale della carriera medesima come segue:

— a segretario aggiunto ed a segretario dopo quattro anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a primo segretario, mediante esame di idoneità, dopo cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a segretario principale ed a segretario capo, dopo cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore».

Avverto che il Relatore ha predisposto un nuovo testo di cui do lettura e che, se approvato, diverrà l'articolo 22:

« Il personale del ruolo dei segretari e bibliotecari consegue la promozione alle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo ed equiparate come segue:

— a primo segretario ed equiparata, mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo rispettivamente con 11 e 13 anni di effettivo servizio nella car-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

riera alla data di pubblicazione del relativo bando;

— a segretario principale e a segretario capo e qualifiche equiparate, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 25 del testo originario:

« Il personale del ruolo di biblioteca della carriera di concetto consegue la promozione alle qualifiche superiori alla iniziale della carriera medesima come segue:

— a bibliotecario aggiunto ed a bibliotecario, dopo quattro anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a primo bibliotecario, mediante esame di idoneità, dopo cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a bibliotecario principale, dopo cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Passo all'articolo 26 del testo originario:

« Il personale del ruolo dei cartografi della carriera di concetto consegue la promozione alle qualifiche superiori alla iniziale della carriera medesima come segue:

— a cartografo aggiunto ed a cartografo, dopo quattro anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a primo cartografo, mediante esame di idoneità, dopo cinque anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore:

« Il personale del ruolo dei disegnatori consegue la promozione alla qualifica di primo disegnatore mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati

dello stesso ruolo con 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo testo, avvertendo che, se approvato, sarà l'articolo 23.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 27 del testo originario:

« Il personale del ruolo tecnico della carriera esecutiva consegue la promozione alle qualifiche superiori alla iniziale della carriera medesima come segue:

— a tecnico di 3^a classe ed a tecnico di 2^a classe, dopo, rispettivamente, tre e quattro anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a tecnico di 1^a classe mediante esame di idoneità, dopo otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

— a tecnico principale, dopo otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore».

Do lettura del nuovo testo predisposto dal Relatore che, se approvato, diverrà l'articolo 24:

« Il personale del ruolo tecnico consegue la promozione alle qualifiche di tecnico di prima classe e di tecnico principale come segue:

— a tecnico di prima classe mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 15 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;

— a tecnico principale mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i tecnici di prima classe che abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica».

Pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 28 del testo originario:

« Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 non si tiene conto dei periodi di servizio durante i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono», né dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio».

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Passo all'articolo 29 del testo originario:

« L'Istituto provvede a versare in conto entrate del Tesoro le ritenute sugli stipendi ed assegni pensionabili stabilite dalle vigenti disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, nonché al versamento agli Enti ed Uffici destinatari delle altre ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali stabilite da disposizioni legislative ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, diverrà l'articolo 25.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30 del testo originario:

« I provvedimenti riguardanti l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'Istituto sono adottati dal direttore generale dell'Istituto stesso su conforme deliberazione del Comitato, che deve essere approvata dal Ministero per gli affari esteri.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Ragioneria regionale dello Stato di Firenze e dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato in tale sede ».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 31 del testo originario:

« Ove a particolari necessità di servizio non potesse provvedersi col personale di cui all'articolo 21 ed in ogni caso per far fronte ad eccezionali esigenze di carattere non permanente, è autorizzato il comando presso l'Istituto di impiegati civili dello Stato, previa designazione nominativa del Comitato.

Il contingente massimo di tale personale è determinato per durata non eccedente l'esercizio finanziario, distintamente per carriera e per qualifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto

con il Ministro per gli affari esteri e di quello per il tesoro.

I singoli provvedimenti di comando sono disposti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 32 del testo originario:

« Per i lavori di conduzione e manutenzione dell'Azienda agraria sperimentale, delle serre e del campo dimostrativo didattico, l'Istituto si avvale dei propri operai permanenti, appartenenti al ruolo di cui all'annessa tabella I, firmata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro.

Per il personale salariato di cui al precedente comma si applicano integralmente le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsto per i salariati dello Stato ».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 33 del testo originario:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 33.

Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, salvo quanto disposto con i successivi articoli 34, 35 e 36, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle A, B, C, D, F, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica e complessiva maturate alla predetta data.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che sostanzialmente non differisce da quello base e comporta soltanto la modifica dei rinvii:

« Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, salvo quanto disposto con i successivi articoli 27, 28 e 29, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle A, B, C, E, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica e complessiva maturate alla predetta data ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, avvertendo che se approvato, sarà l'articolo 26.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34 del testo originario:

« I tecnici appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1938, n. 737, in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo tecnico della carriera esecutiva di cui alla tabella C, annessa alla presente legge ».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che, se approvato, diverrà l'articolo 27:

« I tecnici appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1938, n. 737, in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo tecnico della carriera esecutiva di cui alla tabella F, annessa alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35 del testo originario:

« L'inquadramento di cui al precedente articolo 34 è effettuato nelle qualifiche di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di effettivo

servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, rispettivamente, sette e tre anni.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica di tecnico in prova, qualora l'anzianità anzidetta risulti inferiore a tre anni ».

L'eccedenza di anzianità maturata nel ruolo di provenienza, rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, è conservata a tutti gli effetti ».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che se approvato diverrà l'articolo 28:

« L'inquadramento di cui al precedente articolo 27 è effettuato nelle qualifiche di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, rispettivamente, sette e due anni.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica di tecnico aggiunto in prova, qualora l'anzianità anzidetta risulti inferiore a due anni.

L'eccedenza di anzianità maturata nel ruolo di provenienza, rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, è conservata a tutti gli effetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36 del testo originario:

ART. 36.

I bidelli appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di usciere della carriera del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella H, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata nella qualifica di bidello alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per altro il personale di cui al precedente comma, che abbia disimpegnato, per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica e che sia in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di detta carriera.

Il personale di cui al precedente comma conserva, a titolo di assegno personale rias-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

sorbibile con i successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulti organicamente provvisto alla data del provvedimento d'inquadramento nella carriera esecutiva, rispetto a quello spettantegli nella nuova posizione».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore, che se approvato diverrà l'articolo 29:

« I bidelli appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di usciere della carriera del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella G, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata nella qualifica di bidello alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per altro il personale di cui al precedente comma, che abbia disimpegnato, per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di detta carriera.

Il personale di cui al precedente comma conserva, a titolo di assegno personale riasorbibile con i successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulti organicamente provvisto alla data del provvedimento d'inquadramento nella carriera esecutiva, rispetto a quello spettantegli nella nuova posizione».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37 del testo originario:

« Gli operai temporanei in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere immessi nel ruolo degli operai permanenti di cui all'annessa tabella I, con l'osservanza delle norme previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che se approvato diverrà l'articolo 30:

« Gli operai temporanei in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo degli operai permanenti di cui all'annessa tabella H, con l'osservanza delle norme pre-

viste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38 del testo originario:

« L'inquadramento di cui ai precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37 è disposto nei modi ed alle condizioni di cui al precedente articolo 30».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo, n. 39, proposto dal Relatore:

« Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri che prestano servizio all'Istituto da almeno due anni, nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, possono essere inquadrati a domanda entro i limiti consentiti dall'organico nel ruolo dei segretari e bibliotecari di cui alla tabella B, annessa alla presente legge, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità complessiva e la qualifica maturate nel ruolo medesimo».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39 del testo originario:

« Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un posto del ruolo di amministrazione della carriera di concetto di cui all'annessa tabella B, può essere conferito, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri e su conforme deliberazione del Comitato, al funzionario del ruolo, di cui all'allegato A, tabella VII del decreto del Presidente della

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, che presta servizio presso l'Istituto.

Il posto di cui al precedente comma è conferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità complessiva e di qualifica maturate nel ruolo medesimo».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 40 del testo originario:

« Nella prima attuazione della presente legge e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il funzionario del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comandato presso il Ministero degli affari esteri ed in servizio all'Istituto può essere inquadrato, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo di cui all'annessa tabella A.

L'inquadramento ha luogo con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con l'anzianità complessiva e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza ».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che, se approvato, diverrà l'articolo 32:

« Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comandato presso il Ministero degli affari esteri ed in servizio all'Istituto può essere inquadrato, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo di cui all'annessa tabella A.

L'inquadramento ha luogo con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con l'anzianità complessiva e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 41 del testo originario:

« Il personale già inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 33.

I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore od in seguito a cessazione dell'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma ».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che, se approvato, diverrà l'articolo 33:

« Il personale già inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 26.

I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 42 del testo originario:

« L'attuale funzionario incaricato della direzione dell'Istituto e della presidenza del Comitato dell'Istituto stesso eserciterà tali attribuzioni fino al suo collocamento a riposo quale appartenente al ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Dopo il collocamento a riposo il predetto funzionario continuerà ad esplicare le funzioni di presidente del Comitato e per tale incarico gli sarà corrisposta una indennità

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

fissa mensile, da stabilirsi mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, cumulabile con il trattamento di quiescenza di cui risulterà titolare».

VEDOVATO, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Passo all'articolo 43 del testo originario:

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno apportate le necessarie modificazioni allo statuto della Sezione agraria dell'Istituto tecnico superiore, specializzato nell'agricoltura coloniale, approvato con regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054, e le varianti che si rendessero necessarie ai programmi di insegnamento e di esame.

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che, se approvato, diverrà l'articolo 34, senza pregiudizio di quello che sarà la collocazione del titolo della rubrica, che verrà decisa in sede di coordinamento:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste saranno apportate le necessarie modificazioni allo statuto della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore, approvato con regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054, e le varianti che si rendessero necessarie ai programmi di insegnamento e di esame».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 44 del testo originario:

« Sono abrogate, salvo quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, modificato dalla legge 11 giugno 1959, n. 404, e dall'articolo 2 della presente legge, le disposizioni di cui al predetto regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, e successive modificazioni ».

Do lettura di un nuovo testo predisposto dal Relatore che, se approvato, diverrà l'articolo 35:

« Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 27 luglio 1938, n. 2205 e successive modificazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il nuovo testo predisposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passo all'esame delle tabelle. Do lettura della tabella A:

CARRIERA DIRETTIVA

| Coefficiente | RUOLO SCIENTIFICO. | | Numero dei posti |
|------------------------|--|-----------|------------------|
| | | Qualifica | |
| 900 | Direttore generale | | 1 |
| 670 | Vice direttore generale | | 1 |
| 500 | Capo laboratorio di 1 ^a classe | } | 6 |
| 402 | Capo laboratorio di 2 ^a classe | | |
| 325 | Vice capo laboratorio di 1 ^a classe | } | 7 |
| 271 | Vice capo laboratorio di 2 ^a classe | | |
| 229 | Vice capo laboratorio straordinario | | |
| La pongo in votazione. | | | 15 |
| (È approvata). | | | = |

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Do lettura della tabella B:

CARRIERE DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI E BIBLIOTECARI.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|--------------|--|------------------|
| 500 | Segretario capo e bibliotecario capo | 4 |
| 402 | Segretario principale | |
| 325 | Primo segretario | |
| 271 | Segretario | |
| 229 | Segretario aggiunto | |
| 202 | Vice segretario | 4 |
| | | = |

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella C

RUOLO DEGLI ESPERTI AGRARI

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 500 | Esperto agrario capo | 1 |
| 402 | Esperto agrario principale | 2 |
| 325 | Primo esperto agrario | 2 |
| 271 | Esperto agrario | 5 |
| 229 | Esperto agrario aggiunto | |
| 202 | Vice esperto agrario | |
| | | 10 |
| | | = |

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella D:

RUOLO DEI DISEGNATORI.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 402 | Disegnatore principale | 2 |
| 325 | Primo disegnatore | |
| 271 | Disegnatore | |
| 229 | Disegnatore aggiunto | |
| 202 | Vice disegnatore | 2 |
| | | = |

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Do lettura della tabella E:

CARRIERE ESECUTIVE.

RUOLO D'ORDINE.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 271 | Archivista capo | 1 |
| 229 | Primo archivista | 1 |
| 202 | Archivista | } 6 |
| 180 | Applicato | |
| 157 | Applicato aggiunto | |
| | | 8 |
| | | == |

La pongo in votazione.
(È approvata).

Do lettura della tabella F:

RUOLO TECNICO.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| 271 | Tecnico principale | } 5 |
| 229 | Tecnico di 1ª classe | |
| 202 | Tecnico di 2ª classe | |
| 180 | Tecnico di 3ª classe | |
| 157 | Tecnico aggiunto | |
| | | 5 |
| | | == |

La pongo in votazione.
(È approvata).

Do lettura della tabella G:

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|--------------|------------------------|------------------|
| 173 | Commesso | 1 |
| 159 | Usciere capo | 2 |
| 151 | Usciere | } 4 |
| 142 | Inserviente | |
| | | 7 |
| | | == |

La pongo in votazione.
(È approvata).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Do lettura della tabella H:

RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI

| Categoria | Qualifica | Numero dei posti |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| I | Capo coltivatore | 1 |
| II | Operaio coltivatore | 1 |
| III | Aiuto operaio coltivatore | 2 |
| | | 4 |
| | | = |

La pongo in votazione.

(È approvata).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Comunico che se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

DEL BO. (Per dichiarazione di voto), preannunciando la mia astensione, comunico che mantengo le mie riserve sul provvedimento e mi dichiaro insoddisfatto della soluzione prescelta perché sono state scartate per l'Ente sistemazioni più idonee quale, indubbiamente, quella del suo inquadramento nella F.A.O.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Suppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia (3277).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Suppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia ».

Ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Pintus.

PINTUS, *Relatore*. Su questo disegno di legge sono stati in precedenza presentati emendamenti che la I Commissione ha chiesto di esaminare. Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere, propongo di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non posso oppormi alla richiesta di rinvio perché il parere della I Commissione è tassativamente obbligatorio in sede legislativa. Prego, tuttavia, l'onorevole Presidente di sollecitare al massimo la I Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo (3793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo ».

Il Relatore, onorevole Del Bo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DEL BO, *Relatore*. Come è noto, la nostra politica delle relazioni economiche con i paesi di recente formazione ed in genere con i paesi sottosviluppati si svolge in un duplice senso, sul piano multilaterale e sul piano bilaterale. Il disegno di legge in esame si riferisce ai rapporti bilaterali ed alla politica di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, indipendentemente dalla politica di assistenza nel quadro delle Nazioni Unite. Ciò pone un problema di coordinamento, e su questo punto né il disegno di legge né la relazione offrono chiarimenti e manca un accenno ad un programma coordinato delle iniziative multilaterali e di quelle bilaterali.

Auspichiamo che il Governo, dopo il dibattito che accompagnerà il provvedimento, dia un'indicazione chiara sulle sue intenzioni e sui suoi propositi nei riguardi della politica verso i paesi in via di sviluppo.

Il disegno di legge si riferisce principalmente a quei paesi, come il Marocco, con i quali sono stati stipulati trattati commerciali con la clausola dell'assistenza tecnica. In diverse circostanze, purtroppo, si è dovuto constatare come l'Italia non sia stata in grado di corrispondere sufficientemente alle richieste di assistenza tecnica dei paesi con i quali sono stati stipulati accordi di tal genere.

Esiste presso il Ministero degli affari esteri un comitato, che ha la funzione di distribuire i nostri tecnici in base alle richieste che dai paesi sottosviluppati vengono formulate al Governo italiano. Tuttavia i tecnici scarseg-

giano poiché le garanzie e le remunerazioni non sono tali da spingerli a lasciare il nostro paese.

Il disegno di legge tende ad eliminare l'inconveniente impegnando il Ministero degli affari esteri a corrispondere ai tecnici una giusta remunerazione ed a provvedere alle spese di trasferimento del nostro personale in paesi stranieri. Inoltre, poiché l'assistenza tecnica comporta, talvolta, la necessità di particolari apparecchiature di indagine scientifica, è opportuno che il Ministero degli affari esteri possa avvalersi di gruppi di studio, i quali dispongano delle predette attrezzature. Il disegno di legge prevede le necessarie autorizzazioni al Ministero.

Per l'attuazione di tali finalità viene autorizzata la spesa di un miliardo, modesta a mio avviso, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67. Si tratta di un primo passo in avanti che potrà essere completato secondo le disponibilità finanziarie e secondo la politica che il nostro Governo vorrà sviluppare in questo settore, nel quadro delle Nazioni Unite. Propongo, quindi, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTESAGHI. L'onorevole Del Bo nella sua relazione ha insistito sulla necessità che il Governo presenti un'ampia relazione circa l'impostazione che intende dare alla sua linea politica nei riguardi dei paesi in via di sviluppo nel settore dei rapporti bilaterali. Tale rilievo, che condividiamo pienamente, ci fa sorgere il dubbio sull'opportunità dell'approvazione di un disegno di legge in questa sede, mentre ancora manchiamo completamente di precise informazioni sulla linea di condotta del nostro Governo.

Non è la prima volta che vengono discussi provvedimenti per l'assistenza a paesi in via di sviluppo. Nel novembre e nel gennaio scorso abbiamo discusso ed approvato provvedimenti che ci hanno impegnato nel settore dell'assistenza e, in ognuna delle due occasioni, non abbiamo potuto svolgere una discussione approfondita sugli indirizzi politici generali che si intendono seguire.

Nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, nella parte finale, si afferma che « il nostro Paese ha da tempo dato un valido contributo alla formulazione dei piani per l'assistenza ai Paesi sottosviluppati ». Il Parlamento non è informato di tali validi contributi, né sa in cosa consista la formulazione di quei piani, ma è a conoscenza solo di quelle generiche ripetizioni astratte

che noi tutti condividiamo. Inoltre nella stessa relazione, con una certa involontaria comicità, si afferma che « vi è ragione di pensare che la maggioranza dei paesi sottosviluppati attenda con interesse le nostre iniziative ». Ciò non ha senso, se è vero che da molto tempo ci dedichiamo all'esame di tali questioni.

Vi è urgente necessità di una discussione ampia, approfondita su questo argomento; tanto più, dal momento che approviamo diversi strumenti legislativi che suddividono quell'azione in vari campi, si pone il problema di coordinare le diverse forme di intervento. Quando nell'aprile dell'anno scorso si discuteva il disegno di legge relativo alla cooperazione di sviluppo economico, il giornale *24 Ore* poneva in rilievo la mancanza di coordinamento tra le nostre attività in questo campo, che nei rapporti internazionali ci fa apparire come debitori insolventi, oppure come creditori o come popolo incerto sul da farsi.

Non ci opponiamo alla discussione del disegno di legge, in quanto, come ha affermato l'onorevole Relatore, esso si basa sull'esigenza di far fronte ad impegni già assunti, nei riguardi dei quali siamo inadempienti; ma desideriamo esporre le nostre riserve sul modo in cui si giunge all'approvazione dei disegni di legge di questo contenuto. Pertanto la nostra è una posizione di astensione. Desideriamo sottolineare la necessità di una sollecita discussione in sede parlamentare, accompagnata dalla più ampia documentazione, di quanto è stato fatto e di quanto si intende fare in questo campo.

Desidero, inoltre, fare un rilievo di carattere formale sull'impostazione della relazione ministeriale, che è indice di criteri non ancora chiari sulla natura e sugli scopi di questa politica; in essa, infatti, si dice che il nostro contributo deve essere proporzionato alle esigenze del nostro prestigio, mentre si dovrebbe parlare, più che di prestigio, di doveri internazionali e di obiettivi interessi. Dal punto di vista di tali interessi, quando poniamo in rilievo la considerazione che lo scopo di questi interventi dev'essere soprattutto quello di incrementare le nostre possibilità di esportazione, alteriamo la prospettiva nella quale tale politica dovrebbe essere impostata.

Si deve andare incontro alle effettive esigenze di sviluppo dei Paesi sottosviluppati; al raggiungimento di tale scopo non è certo idonea questa politica che si propone di incrementare le poste attive della nostra bi-

lancia commerciale, assumendo un carattere concorrenziale.

Vorrei, ora, porre una sollecitazione al rappresentante del Governo. Nel mese di aprile, sempre in materia di accordi internazionali, avevamo inviato una lettera al Presidente della Commissione, che ne diede lettura in una seduta successiva, con la quale sollecitavamo una discussione degli atti del Governo in relazione agli accordi per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali. Anche in seguito a notizie diffuse dalla stampa di elementi non valutati in sede di ratifica degli accordi relativi, l'onorevole Ministro si era impegnato a portare a nostra conoscenza ogni documentazione. Ciò non è poi avvenuto. Desideriamo in questa sede ribadire la richiesta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero, anzitutto, ringraziare l'onorevole Del Bo per la sua relazione.

Per la questione relativa all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il nostro Governo segue un duplice binario. Anzitutto esso è favorevole al principio dell'assistenza multilaterale; ciò è stato ribadito nell'Assemblea delle Nazioni Unite e l'onorevole Segni ha già osservato come il compito primario in questo campo spetti all'organizzazione delle Nazioni Unite.

L'assistenza ai Paesi in via di sviluppo deve svolgersi non sul piano della carità, ma dell'adempimento di un dovere, trattandosi di un atto di giustizia. Non si può parlare di prosperità quando vi sono zone di miseria; tale squilibrio si ritorce anche sui Paesi più fortunati. Ma tale assistenza dipende non soltanto dalla volontà del Governo italiano; noi possiamo dare un contributo, che però non può essere sufficiente alla soluzione del problema.

Abbiamo sottolineato nell'Assemblea l'importanza dell'assistenza sul piano multilaterale, ed abbiamo approvato la costituzione della sezione, in seno all'O.E.C.E., per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Sempre sul piano multilaterale, sia pure in riferimento ad un ambito più ristretto, vi è la politica effettuata nei confronti dei territori d'oltre mare, col rinnovamento dell'associazione che si occupa dell'Africa Nera, della Somalia, dell'ex Africa francese e del Congo.

Per quanto si ritenga preferibile l'assistenza multilaterale, in attesa degli strumenti

necessari, rimane il sistema dell'assistenza bilaterale. In questo campo tutti i Paesi hanno fatto più di quanto abbia fatto l'Italia rispetto alle sue obiettive possibilità.

Proprio per sopperire a queste deficienze è stato presentato il disegno di legge, che ha l'obiettivo di consentire un valido contributo italiano allo studio dei piani di sviluppo dei paesi sottosviluppati che lo richiedono ed insieme inviare tecnici ed esperti, pagati da noi, per studiare in qual modo l'assistenza tecnica può essere data.

Abbiamo già avuto varie richieste da parte di Stati in via di sviluppo. Per esempio, dall'India e dall'Afganistan, abbiamo avuto la richiesta di 27 tecnici italiani, altre richieste ci sono pervenute dal Marocco. È prevedibile che anche da parte dell'Algeria verrà prospettato il problema dell'assistenza tecnica italiana.

Pertanto il Governo raccomanda vivamente l'approvazione di questo provvedimento. Mi auguro che in futuro sia possibile aumentare la cifra di un miliardo secondo le nostre possibilità di bilancio.

Nella relazione si fa riferimento ai benefici che possono derivare al nostro paese dalla collaborazione tecnica italiana. È naturale che i nostri tecnici potranno far conoscere in paesi stranieri lo sviluppo del progresso italiano ed apportare notevoli benefici all'economia nazionale, dando anche un carattere di penetrazione economica a un preciso dovere di assistenza.

Mi auguro che il disegno di legge sia approvato al più presto dalla Camera e dal Senato: esso si inquadra in una definita politica italiana, in esecuzione della quale è già stato presentato al Parlamento un altro disegno di legge che prevede lo stanziamento di 925 milioni per contributi a prestiti fatti a paesi in via di sviluppo. Il quadro è completato dalla legge Martinelli che prevede un concorso statale negli interessi per operazioni di credito nei paesi sottosviluppati, in modo che il tasso di interesse dei prestiti sia corrispondente al tasso di interesse medio usato dagli altri paesi occidentali.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha chiesto di parlare per alcune precisazioni. Ne ha facoltà.

DEL BO, Relatore. Devo fare alcune osservazioni di carattere formale. Ho già avuto, in talune circostanze, occasione di osservare come le relazioni presentate dal Ministero degli affari esteri per i propri disegni di legge non sempre corrispondano allo spirito dei provvedimenti stessi. Vorrei ancora una volta

invitare il rappresentante del Governo a far sì che i funzionari del Dicastero si dedichino con maggiore attenzione alle relazioni che accompagnano i disegni di legge.

Desidero, inoltre, dire che, a giustificazione delle obiezioni e dei rilievi che l'onorevole Bartesaghi ha sollevato, deve essere considerata la generale confusione in cui si trovano i paesi industrialmente progrediti.

Le risposte formulate dall'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri hanno sollevato problemi di eccezionale gravità. Il rappresentante del Governo ha affermato che l'Italia preferisce una politica di assistenza ai paesi in fase di sviluppo nel quadro multilaterale della Organizzazione delle Nazioni Unite. Si conferma così il desiderio del Governo italiano della spolticizzazione della politica di assistenza. Ma si spolticizza operando indipendentemente dall'adesione dell'Unione Sovietica e dei paesi sotto la sua influenza? È necessario assumere un atteggiamento coerente cui non mi sembra conforme la costituzione in seno all'O.C.D.E., che ha preso il posto dell'O.E.C.E., con la partecipazione degli Stati Uniti, di una sezione interessata alla politica di assistenza ai paesi sottosviluppati. Di conseguenza l'assistenza dell'O.C.D.E. ai paesi in fase di sviluppo ha già un'impronta politica.

Nei riguardi delle discriminazioni che si effettuano nel quadro degli stati africani, noi tutti dovremmo avere interessi politici.

Per la nostra posizione di Stato membro, dobbiamo preoccuparci della diffusa cattiva stampa che sta attaccando la Comunità economica europea; si sono, infatti, registrati attacchi da parte dell'Unione Sovietica per ragioni concorrenziali, da parte dei Paesi dell'America latina, produttori delle identiche materie di base e degli stessi prodotti dei Paesi degli ex territori d'oltre mare, non riuscendo a collocare la loro produzione a causa delle alte tariffe; infine si sono avuti attacchi da parte degli Stati del gruppo di Casablanca.

La convergenza di tali diffuse valutazioni negative ha spinto l'Organizzazione delle Nazioni Unite ad attuare nel prossimo anno una conferenza economica internazionale. Se non affermiamo di voler spolticizzare la nostra attività, la più severa condanna sarà formulata nei confronti della Comunità Economica Europea; se crediamo alla validità di questa come collaborazione tra Stati democratici, dobbiamo eliminare questi inconvenienti.

È un gravissimo errore quello di confondere la politica di assistenza ai Paesi sottosviluppati con la politica di credito all'esporsione;

la prima deve comportare una notevolissima percentuale di gratuità e di rischio.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero fare due osservazioni. Anzitutto posso assicurare che non si fa alcuna confusione tra politica di assistenza ai nostri esportatori e politica di assistenza ai Paesi sottosviluppati; abbiamo chiaramente distinto la funzione della legge Martinelli dalla politica di assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne il Mercato Comune, desidero ricordare che l'associazione dei territori d'oltre mare è parte integrante del trattato di Roma, che prevede la trasformazione di tale associazione quando i vari Paesi abbiano acquistato l'indipendenza; ogni problema dovrà, quindi, essere risolto in base a quell'accordo.

Non vi è alcuna discriminazione tra Stati. Per quanto concerne le tariffe preferenziali, si è vietata una riduzione ai Paesi tropicali per soddisfare le esigenze dei Paesi dell'Africa e dell'America latina, che potevano essere danneggiati da una politica preferenziale.

Le considerazioni dell'onorevole Del Bo rispondono pienamente alle valutazioni ed all'atteggiamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura e che, non essendo osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.

(È approvato).

ART. 2.

Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tec-

nica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

(*E approvato*).

ART. 3.

Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati; incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elaborazione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiari ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.

(*E approvato*).

ART. 4.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, del commercio con l'estero e dei lavori pubblici.

(*E approvato*).

ART. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

(*E approvato*).

ART. 6.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopprimere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo annuo a favore del « Centro per le relazioni Italo-Arabe » e dell'Istituto per l'Oriente (3794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente ».

Il Relatore, onorevole Pintus, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PINTUS, *Relatore*. Fin dal 1921 opera l'Istituto per l'Oriente il quale ha svolto un apprezzato programma culturale nei paesi orientali. Nel 1952 venne creato, ed inserito nell'I.P.O., il Centro per le relazioni italo-arabe che ha assunto una fisionomia particolare svolgendo attività non solo scientifiche, ma concernenti più vasti settori e più vari interessi nel campo economico, artistico, didattico e culturale in genere.

I due enti hanno sempre collaborato assieme. Tuttavia i criteri ispiratori dell'azione dell'Istituto e del Centro sono andati sempre più nettamente differenziandosi, sebbene i due enti abbiano sempre fatto il possibile per adempiere i loro compiti nell'ambito dei modestissimi finanziamenti loro destinati. Con decreto presidenziale 20 ottobre 1961, n. 1508, al Centro è stata riconosciuta la personalità giuridica, e si è, in tal modo, attuata la separazione dei due enti, affinché ciascuno prosegua autonomamente per la sua strada, e si è stabilito di affidare 18 milioni, dei 50 stanziati complessivamente per i due Istituti, al centro per le relazioni italo-arabe. Il contributo per l'Istituto per l'Oriente viene ridotto così a 32 milioni di lire.

Penso che la soluzione che si vuole adottare sia meritevole di plauso perché consentirà ai due enti di proseguire più speditamente nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

Sono favorevole in via di massima all'approvazione del disegno di legge; tuttavia vorrei rilevare che lo stanziamento di 18 milioni per il Centro delle relazioni italo-arabe è un po' esiguo. Pertanto mi permetto di presentare, perché sia votato, un ordine del giorno

con il quale si propone l'aumento dello stanziamento per il Centro delle relazioni italo-arabe.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, che reca le firme degli onorevoli Pintus, Del Bo, Spadola, Jervolino Maria e Montini, è del seguente tenore:

« La Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 3794, sottolinea la esiguità del contributo previsto a favore del Centro italo-arabo e la necessità che sia, con successivo urgente provvedimento, congruamente aumentato per porre tale organismo in grado di svolgere una adeguata azione funzionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Quale è il parere del Governo sull'ordine del giorno?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pintus ha già dichiarato che desidera il voto della Commissione, pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I. P. O.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758, è ridotto a lire 32 milioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« A decorrere dal 1° luglio 1962 è autorizzata la corresponsione al Centro per le relazioni italo-arabe con sede in Roma di un contributo annuo di lire 18 milioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Alla spesa di lire 18 milioni per la corresponsione del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe si provvede con l'economia risultante dalla corrispondente riduzione del contributo a favore dell'Istituto per l'Oriente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto che nel primo comma la V Commissione Bilancio propone che si modifichi l'espressione « dalla riduzione » con l'espressione « dalla corrispondente riduzione ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento proposto dalla V Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 come sopra emendato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Destinazione della somma di lire-libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico « ex Fiera di Tripoli » (3837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Commissione esteri del Senato: « Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico " ex Fiera di Tripoli " ».

Il Relatore, onorevole Vedovato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VEDOVATO, *Relatore*. In base all'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 il complesso immobiliare della Fiera di Tripoli rimase al Governo italiano che lo adibì a scuola. Tre anni dopo, nel luglio 1959, il Governo libico decise di ripristinare in Tripoli la Fiera e chiese la restituzione dell'immobile e del terreno manifestando il proposito di attuare una procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità. Questo stato di cose indusse le autorità italiane ad iniziare con il Governo libico delle conversazioni che si conclusero con un impegno del Governo libico di procedere all'acquisto dell'edificio e del terreno sul quale sorge.

La questione fu sottoposta al Consiglio di Stato italiano, che si dichiarò favorevole.

Si procedette, quindi, alla vendita dell'edificio per la somma di lire libiche 20.000, pari a circa quaranta milioni di lire italiane. Alla vendita seguì la consegna, sicché gli ottomila allievi, circa, che frequentano le no-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

stre scuole a Tripoli hanno perduto un edificio che valeva a rendere meno difficili le loro condizioni davvero disagiati. Con il disegno di legge, il Governo chiede di essere autorizzato ad impiegare la somma ricavata per costruire od acquistare in Tripoli locali scolastici. Il disegno di legge prevede, inoltre, l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad aprire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata per ricevere le 20.000 lire libiche e ad aprire correlativo capitolo di spesa nel bilancio del Ministero degli affari esteri, affinché sia utilizzata la somma ricavata dalla vendita dell'edificio scolastico « ex Fiera di Tripoli » nel modo precedentemente esposto.

Penso si debba plaudire all'operato del Ministero degli esteri, che ha salvato un bene che correva il rischio di essere espropriato da parte delle autorità libiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo ringrazia l'onorevole Relatore e raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che darò lettura degli articoli, e che, non essendovi osservazioni od emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a costruire o ad acquistare in Tripoli locali da adibire ad attività scolastiche e culturali italiane, entro il limite del controvalore della somma di lire libiche 20.000, ricavata dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico italiano « ex Fiera di Tripoli ».

(È approvato).

ART. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo, il controvalore di lire libiche 20.000, da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Riordinamento dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze » (1736):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 18 |
| Votanti | 17 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 9 |
| Voti favorevoli | 12 |
| Voti contrari | 5 |

(La Commissione approva).

« Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo » (3793):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 18 |
| Votanti | 13 |
| Astenuti | 5 |
| Maggioranza | 7 |
| Voti favorevoli | 13 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Contributo annuo a favore del " Centro per le relazioni italo-arabe " per l'Istituto per l'Oriente » (3794):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 18 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Destinazione della somma di lire libiche 20.000 ricavate dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico " ex Fiera di Tripoli " » (3837):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 18 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1962

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartesaghi, Beltrame, Bettiol, Cantalupo, De Marsanich, Del Bo, Jervolino Maria, Montini, Pajetta Giancarlo, Pajetta Giuliano, Pintus, Scelba, Spadola, Tambroni, Togni Giuseppe, Vedovato e Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Per il disegno di legge n. 1736: Del Bo.

Per il disegno di legge n. 3793: Ambrosini, Bartesaghi, Beltrame, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI